Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **617**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 56 e nella tabella *F*, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di economia politica, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

economia di mercato dei prodotti agricoli.

Art. 2.

Nell'art. 58 e nella tabella *G*, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di sociologia e di scienza politica, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sociologia comparata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1983
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **618**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 91, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura tedesca moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **619**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 154, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

coltivazioni arboree sub-tropicali;
micologia applicata alla patologia vegetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **620**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 148, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

dinamica delle strutture.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **621**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 154, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

patologia delle sementi;
fisiologia e genetica dei batteri;
olivicoltura;

agrometeorologia;

commercio internazionale dei prodotti agricoli;

coltivazione e patologia dei funghi commestibili;

patologia dei prodotti e delle derrate agrarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1983, n. **622**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo storico-politico del corso di laurea in scienze politiche, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia delle istituzioni dell'Asia.

Nell'art. 54, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-economico del medesimo corso di laurea, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

economia degli intermediari finanziari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1983
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 51

Avviso di rettifica alla traduzione italiana della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972. (Legge 27 dicembre 1977, n. 1085).

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978 è stato pubblicato il testo in lingua francese, e la relativa traduzione italiana, non ufficiale, della convenzione indicata in oggetto.

Si indicano qui di seguito le rettifiche alla sopraindicata traduzione italiana che sono necessarie per rendere conforme il testo italiano al testo ufficiale in lingua francese:

Alla pag. 85:

allegato I, sezione 2, lettera *a*) i), terza, quarta e quinta riga, la frase: « in modo tale, tuttavia, che il fanale non venga ad essere situato ad un'altezza sopra lo scafo superiore a 12 metri », va sostituita con la frase: « senza, tuttavia, che sia necessario che tale altezza superi i 12 metri »;

allegato I, sezione 2, lettera *c*), seconda riga, il termine « scafo » va sostituito con il termine « capo di banda »;

allegato I, sezione 2, lettera *d*), seconda riga, il termine « scafo » va sostituito con il termine « capo di banda ».

Alla pag. 86:

allegato I, sezione 3, lettera *a*), seconda e terza riga, la frase: « ma non deve superare i 100 metri » va sostituita con la frase: « senza tuttavia, che sia necessario che tale distanza superi i 100 metri »;

allegato I, sezione 3, lettera *b*), seconda riga, la frase: « di fronte ai fanali di testa d'albero prodiero » va sostituita con la frase: « a proravia dei fanali di testa d'albero prodiero ».

Alla pag. 89:

allegato I, sezione 13, prima e seconda riga, la frase: « devono essere approvati (ratificati) dall'autorità... » va sostituita con la frase: « devono essere giudicati soddisfacenti dall'autorità... ».

Alla pag. 93:

allegato III, sezione 3, seconda riga, la frase: « devono essere approvati dall'autorità... » va sostituita con la frase: « devono essere giudicati soddisfacenti dall'autorità... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 ottobre 1983.

Autorizzazione all'ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro ad effettuare l'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal commissario della U.S.L. di Catanzaro in data 21 gennaio 1981 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 20 luglio 1982;

Sentito il parere espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale n. 18, ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro, è autorizzata all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di urologia dell'ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro, dai seguenti sanitari:

Lanza prof. Pietro, primario della divisione di urologia dell'ospedale « A. Pugliese » di Catanzaro;

Scalfari dott. Antonio, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale « A. Pugliese » di Catanzaro;

Gemelli dott. Raffaele, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale « A. Pugliese » di Catanzaro.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. n. 18 di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: DEGAN

(6017)

DECRETO 19 ottobre 1983.

Autorizzazione all'ospedale civile « Umberto I » di Ancona alla inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 900.5.T.O.3/1 del 30 ottobre 1980 con il quale l'ospedale civile « Umberto I » di Ancona è autorizzato ad effettuare le attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la istanza del 6 gennaio 1983 con la quale il presidente della U.S.L. n. 12 di Ancona chiede che i sanitari dott. Stefano Benedetti, dott. Aldo Pirani, dottor Carlo Maria Valazzi, assistenti presso la clinica oculistica dell'Università di Ancona, siano inclusi nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale del 30 ottobre 1980, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta

l'inclusione nell'équipe preposta alle operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, autorizzata con decreto ministeriale del 30 ottobre 1980 dei sottoelencati sanitari:

Benedetti dott. Stefano, assistente presso la clinica dell'Università di Ancona;

Pirani dott. Aldo, assistente presso la clinica dell'Università di Ancona;

Valazzi dott. Carlo Maria, assistente presso la clinica dell'Università di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: DEGAN

(6016)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 1983.

Traccianti per gli idrocarburi di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786;

Decreta:

Art. 1.

Il benzolo, il toluolo, gli xiloli, gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici utilizzati, in miscela tra loro e/o con prodotti petroliferi, nella preparazione di adesivi, mastici, stucchi e in tutti gli usi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1965, nonché nella produzione di vernici, devono essere adulterati con l'aggiunta di grammi 5 per quintale di una sostanza denominata « tracciante D.B. ».

In luogo del predetto tracciante è consentito l'impiego di altre sostanze aventi differente denominazione commerciale, ma proprietà fisiche e chimiche, caratteristiche di rivelabilità e di miscibilità, riconosciute, dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, identiche a quelle del tracciante indicato nel precedente comma.

Art. 2.

Le sostanze traccianti saranno fornite dalle ditte interessate e, prima dell'impiego, devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

L'aggiunta delle predette sostanze, ai prodotti di cui al primo comma del precedente art. 1, deve essere eseguita negli stabilimenti d'impiego ovvero negli stabilimenti nei quali gli anzidetti prodotti sono stati ottenuti o nei depositi doganali abilitati alla loro custodia.

Le operazioni di adulterazione con traccianti devono essere effettuate normalmente con l'osservanza delle medesime disposizioni stabilite per l'adulterazione dei prodotti petroliferi.

Sui documenti emessi per la circolazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 dovrà risultare l'avvenuta adulterazione con la sostanza tracciante prevista dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6030)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1983, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982. n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 5 settembre 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,30% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1983;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,30% per il bimestre novembre-dicembre 1983;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,30% per il bimestre novembre-dicembre 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1983 è pari:

al 20,50% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

(6033)

DECRETO 31 ottobre 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1983, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 277, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 5 settembre 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,50% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1983, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre novembre-dicembre 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre novembre-dicembre 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

(6032)

DECRETO 31 ottobre 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1983, alle operazioni di credito per i settori dell'industria del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto;

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 5 settembre 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,50% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 come segue:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1983, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre novembre-dicembre 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1983, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari:

al 20,60% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

(6034)

DECRETO 31 ottobre 1983.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1983, dei mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont dal 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; numero 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 5 settembre 1983, con cui è stato fissato, nella misura del 18,25% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1983;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,25% per il bimestre novembre-dicembre 1983;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,25% per il bimestre novembre-dicembre **1983**.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 20,10% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

(6031)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° novembre 1983.

Conferma nell'incarico di Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e determinazione dei suoi poteri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il proprio decreto 7 settembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 13 settembre 1982);

Ritenuta la necessità di rendere sempre più efficace, ai fini della lotta contro la delinquenza mafiosa, l'azione dell'Alto Commissario coordinandola con l'attività delle strutture del dipartimento della pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Il prefetto di prima classe dott. Emanuele De Francesco è confermato Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

A tal fine, è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni generali del Ministro dell'interno, i provvedimenti ritenuti necessari per il coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, nonché per l'impiego delle forze di polizia operanti nelle province interessate direttamente o indirettamente da atti di delinquenza mafiosa.

Art. 2.

L'impiego delle forze di polizia, richiesto dall'Alto Commissario ai fini di cui al precedente articolo, viene concordato dall'Alto Commissario medesimo direttamente con i prefetti delle province interessate, previe intese con il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3.

L'Alto Commissario partecipa alle riunioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, può chiedere la convocazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e prendervi parte.

Art. 4.

L'Alto Commissario riferisce di volta in volta al Ministro dell'interno:

a) sulle direttive che ritiene di emanare agli organi amministrativi e alle forze di polizia;

b) sui risultati delle operazioni compiute;

c) sulle esigenze di personale e di mezzi.

Trasmette periodicamente al Ministro relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità mafiosa, formulando eventuali proposte in ordine all'organizzazione dei servizi.

Art. 5.

In ogni prefettura è istituito presso la segreteria del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica un ufficio che, alle dirette dipendenze del prefetto, svolge compiti di supporto conoscitivo e di valutazione dei fenomeni delinquenziali di carattere mafioso.

A tal fine, le forze di polizia operanti in provincia devono informare tempestivamente i predetti uffici di tutte le operazioni e delle questioni comunque attinenti al fenomeno mafioso, per le ulteriori comunicazioni all'Alto Commissario e al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 6.

La consistenza organica degli uffici di cui all'art. 5 viene determinata, su proposta del prefetto, dal Ministro dell'interno, tenuto conto della rilevanza locale del fenomeno delinquenziale di carattere mafioso.

Può essere chiamato a far parte degli uffici di cui al primo comma anche personale della Polizia di Stato e degli altri Corpi di polizia.

Art. 7.

Ai fini istituzionali l'Alto Commissario, previe intese col Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale delle strutture esistenti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e di quelle delle altre forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

Art. 8.

Ai fini istituzionali l'Alto Commissario può avvalersi, previo assenso del Ministro dell'interno e d'intesa con il direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) delle strutture specializzate in investigazioni e ricerche operative, tecniche e scientifiche, utilizzabili nella lotta contro la delinquenza mafiosa nonché dei mezzi a disposizione del SISDE.

Art. 9.

Gli uffici dell'Alto Commissario hanno sede in Roma e Palermo.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute nel decreto 7 settembre 1982, citato nelle premesse.

Roma, addì 1° novembre **1983**

Il Ministro: SCALFARO

(6041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1983-84.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 40;

Visto il regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2374/83 del 22 agosto 1983, recante modalità di applicazione per la campagna viticola 1983-84 della distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, e in particolare l'art. 6;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 18 del 5 settembre 1983;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 7 ottobre 1983;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini di cui al regolamento (CEE) n. 2374/83 del 22 agosto 1983, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

— alcole neutro buon gusto con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83;

— alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonchè il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini di cui al regolamento (CEE) n. 2374/83 del 22 agosto 1983;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1984, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto), di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità di ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui al regolamento (CEE) n. 2374/83 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei prodotti che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono L. 2.802,69 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e L. 2.682 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e pertanto saranno di L. 1.341 per ettolitro e per grado alcolico.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto entro tre mesi dalla consegna del prodotto, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato fino al 31 dicembre 1983, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata, al titolare della distilleria in cui trovasi depositato il prodotto.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(5984)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 31 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1597,200	1597,200	1597,15	1597,200	—	1597,25	1597,300	1597,200	1597,200	1597,20
Marco germanico	608,300	608,300	608,30	608,300	—	608,20	608,130	608,300	608,300	608,30
Franco francese	199,730	199,730	199,90	199,730	—	199,72	199,730	199,730	199,730	199,72
Fiorino olandese	541,900	541,900	541,80	541,900	—	541,91	541,930	541,900	541,900	541,90
Franco belga	29,890	29,890	29,89	29,890	—	29,89	29,905	29,890	29,890	29,89
Lira sterlina	2387,400	2387,400	2389,50	2387,400	—	2387,20	2387 —	2387,400	2387,400	2387,40
Lira irlandese	1891,200	1891,200	1890 —	1891,200	—	1892,10	1893 —	1891,200	1891,200	—
Corona danese	168,570	168,570	168,60	168,570	—	168,56	168,550	168,570	168,570	168,56
E.C.U.	1373,090	1373,090	1373,09	1373,090	—	1373,09	1373,090	1373,090	1373,090	1373,09
Dollaro canadese	1295,500	1295,500	1296 —	1295,500	—	1295,40	1295,300	1295,500	1295,500	1295,50
Yen giapponese	6,832	6,832	6,83	6,832	—	6,83	6,832	6,832	6,832	6,83
Franco svizzero	747,100	747,100	747,40	747,100	—	747,22	747,350	747,100	747,100	747,10
Scellino austriaco	86,398	86,398	86,48	86,398	—	86,41	86,432	86,398	86,398	86,39
Corona norvegese	216,320	216,320	216,50	216,320	—	216,37	216,430	216,320	216,320	216,30
Corona svedese	204,390	204,390	204,25	204,390	—	204,38	204,380	204,390	204,390	204,38
FIM	281,700	281,700	281,75	281,700	—	281,55	281,400	281,700	281,700	—
Escudo portoghese	12,740	12,740	12,77	12,740	—	12,74	12,750	12,740	12,740	12,74
Peseta spagnola	10,508	10,508	10,51	10,508	—	10,50	10,507	10,508	10,508	10,50

Media dei titoli del 31 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,600
» 6 % » » 1970-85	89,750
» 6 % » » 1971-86	85,500
» 6 % » » 1972-87	80,250
» 9 % » » 1975-90	79,750
» 9 % » » 1976-91	79,900
» 10 % » » 1977-92	79,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	97,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,850
» » » Ind. 1-11-1981/83	100 —
» » » » 1-12-1981/83	100,075
» » » » 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,250
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100 —
» » » » 1- 3-1982/84	100,025
» » » » 1- 5-1982/84	100,200
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,750
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,625
» » » » 1-10-1982/84	99,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1982/84	99,800
» » » » 1-12-1982/84	99,700
» » » » 1- 1-1983/85	99,350
» » » » 1- 2-1983/85	99,200
» » » » 1- 3-1983/85	98,900
» » » » 1- 4-1983/85	99,125
» » » » 1- 1-1982/86	100,200
» » » » 1- 3-1982/86	99,925
» » » » 1- 5-1982/86	100,250
» » » » 1- 6-1982/86	99,800
» » » » 1- 7-1982/86	99,725
» » » » 1- 8-1982/86	99,850
» » » » 1- 9-1982/86	99,650
» » » » 1-10-1982/86	99,800
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	99,500
» » » » 1- 2-1983/87	99,400
» » » » 1- 3-1983/87	99,225
» » » » 1- 4-1983/87	99,375
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,025
» » » 12 % 1- 4-1984	98 —
» » » 18 % 1- 4-1984	100,800
» » » 12 % 1-10-1984	95,550
» » » 18 % 1- 1-1985	100,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1597,250
Marco germanico	608,215
Franco francese	199,730
Fiorino olandese	541,915
Franco belga	29,897
Lira sterlina	2387,200
Lira irlandese	1892,100
Corona danese	168,560
E.C.U.	1373,090
Dollaro canadese	1295,400
Yen giapponese	6,832
Franco svizzero	747,225
Scellino austriaco	86,415
Corona norvegese	216,375
Corona svedese	204,385
FIM	281,550
Escudo portoghese	12,745
Peseta spagnola	10,507

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 2 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1610,050	1610,050	1610,10	1610,050	1610 —	1610 —	1609,950	1610,050	1610,050	1610,05
Marco germanico .	607,200	607,200	607,75	607,200	607,20	607,19	607,180	607,200	607,200	607,20
Franco francese	199,530	199,530	199,60	199,530	199,45	199,58	199,630	199,530	199,530	199,52
Fiorino olandese	541,880	541,880	541,95	541,880	541,65	541,86	541,850	541,880	541,880	541,88
Franco belga . .	29,866	29,866	29,89	29,866	29,87	29,87	29,877	29,866	29,866	29,86
Lira sterlina .	2389,200	2389,200	2390 —	2389,200	2390 —	2389,47	2389,750	2339,200	2389,200	2389,20
Lira irlandese . .	1887,300	1887,300	1888 —	1887,300	1885 —	1887,15	1887 —	1887,300	1887,300	—
Corona danese .	168,540	167,540	168,70	168,540	168,50	168,54	168,540	168,540	168,540	168,55
E.C.U. .	1372,120	1372,120	1372,120	1372,120	1373,09	1372,20	1372,120	1372,120	1372,120	1372,12
Dollaro canadese	1306 —	1306 —	1306 —	1306 —	1305,25	1306,55	1307,100	1306 —	1306 —	1306 —
Yen giapponese .	6,862	6,862	6,87	6,862	6,86	6,86	6,858	6,862	6,862	6,86
Franco svizzero .	747,080	747,080	747,20	747,080	747 —	746,97	746,860	747,080	747,080	747,08
Scellino austriaco . .	86,292	86,292	86,35	86,292	86,30	86,30	86,316	86,292	86,292	86,29
Corona norvegese .	217,280	217,280	217,25	217,280	217,20	217,28	217,280	217,280	217,280	217,28
Corona svedese .	204,860	204,860	205 —	204,860	204,75	204,86	204,860	204,860	204,860	204,86
FIM . .	282,390	282,390	282,25	282,390	282,30	282,32	282,250	282,390	282,390	—
Escudo portoghese	12,880	12,880	12,79	12,880	12,75	12,81	12,750	12,880	12,880	12,88
Peseta spagnola . .	10,495	10,495	10,51	10,495	10,49	10,49	10,497	10,495	10,495	10,49

Media dei titoli del 2 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	44,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92,600
» 6% » » 1970-85 .	89,700
» 6% » » 1971-86 . . .	85,500
» 6% » » 1972-87 .	80,250
» 9% » » 1975-90 . .	79,750
» 9% » » 1976-91 . .	79,900
» 10% » » 1977-92 .	79,250
» 12% (Beni Esteri 1980) . .	80,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	75,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16% . .	97,150
» » » 1-6-1981/86 16% .	97 —
» » » 1-8-1982/84 19% . .	100,850
» » » Ind. 1-11-1981/83 .	100 —
» » » » 1-12-1981/83 . .	100,075
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 . .	100,275
» » » » 1- 6-1981/84 . .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100,050
» » » » 1- 5-1982/84 . .	100,200
» » » » 1- 6-1982/84 . .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,625
» » » » 1-10-1982/84 .	99,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1982/84 .	99,800
» » » » 1-12-1982/84 . .	99,450
» » » » 1- 1-1983/85 . .	99,350
» » » » 1- 2-1983/85 . .	99,200
» » » » 1- 3-1983/85 .	98,900
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,125
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,200
» » » » 1- 3-1982/86 . .	99,925
» » » » 1- 5-1982/86 . .	99,800
» » » » 1- 6-1982/86 . .	99,725
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,650
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,825
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,025
» » » » 1-11-1982/86 .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 .	99,500
» » » » 1- 1-1983/87 . .	99,400
» » » » 1- 2-1983/87 . .	99,025
» » » » 1- 3-1983/87 . .	99,225
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,375
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99 —
» » » 12% 1- 4-1984	98,025
» » » 18% 1- 4-1984	100,800
» » » 12% 1-10-1984	95,550
» » » 18% 1- 1-1985	100,750
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,325
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,075
» » » » 22-11-1982/89 13%	101,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1610 —
Marco germanico .	607,190
Franco francese . . .	199,580
Fiorino olandese	541,865
Franco belga . . .	29,871
Lira sterlina	2389,475
Lira irlandese . . .	1887,150
Corona danese . .	168,540
E.C.U.	1372,120
Dollaro canadese	1306,550
Yen giapponese	6,860
Franco svizzero	746,970
Scellino austriaco	86,304
Corona norvegese . . .	217,280
Corona svedese . .	204,860
FIM	282,320
Escudo portoghese .	12,815
Peseta spagnola . . .	10,496

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil di Arco (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.T.A.P. - Industria manifattura tessile A. Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali in varie regioni d'Italia, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.T.A.P. - Industria manifattura tessile A. Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali in varie regioni d'Italia, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli, con sede e stabilimento in Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castello industria tessile di Castello Brianza (Como), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Vivo Vetro, con sede legale e stabilimento in Emponi (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.B.C., con sede in Carpi (Modena) e stabilimento in S. Felice sul Panaro (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1983 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Graveno, con sede in Torino e stabilimento in Graveno (Torino), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Graveno, con sede in Torino e stabilimento in Graveno (Torino), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lopez di Sibari (Cosenza), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R., con stabilimento in Sesto Calende (Varese), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GATE di Roma, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camut, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romanelli giocattoli di Roma, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Angela di Piobbico (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Genova Sestri, è prolungata al 3 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere

a) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Milano e stabilimenti in Lisone (Milano) e Caravaggio (Bergamo), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Pergine, con sede e stabilimento in Pergine Valsugana (Trento), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Gaeta (Latina), è prolungata al 10 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Gaeta (Latina), è prolungata al 10 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6036)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 21 settembre 1983, n. 590, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. Saitron, la donazione di un fotometro mod. 915 del valore di L. 18.500.000, da destinare all'istituto di gerontologia e geriatria per il centro di terapia intensiva.

Con decreto del prefetto di Firenze 21 settembre 1983, n. 597, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. La Magona d'Italia la donazione di un elaboratore IBM 370/125.2 completo di stampante, attrezzatura per il pavimento, galleggiante e impianto di condizionamento, del valore complessivo di L. 35.000.000, da destinare alla facoltà di economia e commercio della predetta Università.

(6021)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1110/1.24.2 1° settembre del 22 settembre 1983, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dalla Banca popolare di Modena L. 800.000;

dalla Cassa di risparmio di Modena L. 800.000;

dal Banco di San Geminiano a San Prospero L. 800.000, quali contributi per l'attività scientifica e di formazione promossa dall'istituto di applicazione forense della facoltà di giurisprudenza;

dalla Cassa di risparmio di Modena L. 800.000 a favore della direttrice della sezione di economia e finanza della facoltà di giurisprudenza per studi e ricerche sui problemi economici e creditizi;

dalla A.R.S. chirurgica S.r.l. di Modena di L. 1.500.000 a favore della clinica ortopedica e traumatologica quale contributo per lo svolgimento di ricerche di microchirurgia vascolare e nervosa.

(6022)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 31 marzo 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Iuliucci Pietro Antonio, il 27 febbraio 1975 in Montesarchio (Benevento). — Appena cinquenne, sorpreso da un incendio che si era improvvisamente sviluppato nell'abitazione in cui dormiva con le sue tre sorelline, intuito il grave pericolo, anziché porsi in salvo, si prodigava nel trasportare al piano sottostante, con grande sforzo ed eccezionale prontezza, le piccole, una ad una sottraendole a sicura morte. Mirabile esempio di amore fraterno e di non comune coraggio.

Cona Domenico, il 18 maggio 1975 in Imperia. — Accortosi che in una campagna un bimbo, circondato dal fuoco, correva serio pericolo di vita, si slanciava senza indugio tra le fiamme, riuscendo ad afferrare il piccolo e a trarlo in salvo. Nel coraggioso intervento riportava gravi ustioni. Luminoso esempio di generoso ardimento e di grande sprezzo del rischio in un ragazzo appena tredicenne.

Medaglie d'argento

Alla memoria di suor Elvira Pettinato, il 7 maggio 1974 in Conche di Codevigo (Padova). — Precipitata, a bordo di un pulmino con numerosi scolari, in un profondo canale, guadagnata la riva, invocava soccorso per i piccoli che stavano annegando; tantava poi ella stessa di raggiungerli per portar loro aiuto, ma, poco esperta del nuoto ed allo stremo delle forze, veniva inghiottita dalle acque perdendo la vita. Luminoso esempio di grande coraggio e nobile altruismo, spinti fino all'estremo sacrificio.

Mauro Ermenegildo, il 18 novembre 1974 in Aprilia (Latina). — Coraggiosamente si opponeva al tentativo di sequestro, da parte di quattro individui armati e mascherati, di due bambini a lui affidati. Gravemente ferito dai malviventi, sventava la criminosa azione, allontanandosi con i piccoli alla guida di un'auto, nonostante perdesse molto sangue. Riusciva così a dare l'allarme e a costringere i banditi a dileguarsi. Fulgido esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche.

Zocchi Egidio, il 13 gennaio 1975 in Roma. — Richiamato da grida di aiuto, si precipitava in strada per prestare soccorso a due uomini aggrediti da malviventi armati. Pur avendo visto che uno degli aggrediti era stato colpito a morte dai rapinatori, non esitava ad affrontarli, ingaggiando una violenta colluttazione e ponendosi, quindi, al loro inseguimento. Raggiuntone uno, riusciva a bloccarlo fino a che, gravemente ferito da un colpo di pistola proditoriamente sparato dall'altro bandito, era costretto ad abbandonare la presa. Esempio mirabile di eccezionale sprezzo del pericolo e di rare virtù civiche.

D'Aprile Antonio, il 14 febbraio 1975 in Roma. — Con fermezza e decisione, affrontava tre uomini che, a scopo di rapina, tenevano sotto la minaccia delle armi i clienti ed il proprietario di un negozio. Disarmato uno dei rapinatori e colpitolo in pieno viso con uno schiaffo, disorientava con il suo inaspettato intervento i malfattori che si davano a precipitosa fuga. Fulgido esempio di coraggio e di preclare virtù civiche.

Pelagalli Amleto, vigile del fuoco, il 25 febbraio 1975 in Frascati (Roma). — Nel corso di un intervento, penetrava in una abitazione in fiamme con l'intento, al fine di scongiurare più gravi conseguenze, di interrompere l'erogazione del gas da una bombola, ma, investito dall'improvvisa deflagrazione del contenitore surriscaldato, riportava numerose ferite. Mirabile esempio di ardimento e di elevato senso del dovere.

Alfarano Giuseppe, il 1° luglio 1975 in Riace (Reggio Calabria). — Si prodigava, con generoso altruismo ed incurante della propria incolumità, nell'opera di spegnimento di un violento incendio che minacciava di investire una casa colonica abitata, rimanendo avvolto, per l'improvviso soffiare del vento, dalle fiamme che gli causavano gravissime ustioni. Esempio mirabile di non comune ardimento e di elette virtù civiche.

Carlot Mario, il 4 luglio 1975 in Cordignano (Treviso). — Accorreva senza indugio in una cava per soccorrere due operai rimasti travolti da una frana; esponendosi per molte ore a grave pericolo, riusciva, dopo reiterati tentativi e con grande perizia, a raggiungerne uno, attraverso un cunicolo laterale, portandolo in salvo. Fulgido esempio di coraggio e di perseverante solidarietà umana.

Macciò Angelo, il 22 agosto 1975 in Masone (Genova). — Richiamato da grida di aiuto, nonostante l'età avanzata, non esitava a tuffarsi, completamento vestito, nelle torbide acque di un laghetto per soccorrere un bambino cadutovi accidentalmente. Dopo ripetute immersioni riusciva, allo stremo delle forze, a recuperare, sul fondo, il corpo inanimato del piccolo e a trarlo in salvo a riva. Mirabile esempio di generoso ardimento e di perseverante altruismo.

Calafiura Francesco, guardia di pubblica sicurezza, il 23 agosto 1975 in Cagliari. — Con generosa determinazione si gettava nelle agitate acque del mare per soccorrere tre persone che, a seguito del capovolgimento dell'imbarcazione, stavano per annegare. Raggiunti i malcapitati, riusciva a sostenere a galla una giovane allo stremo delle forze, sospingendo quindi a braccia il natante con i naufraghi ad esso appoggiati, in zona di sicurezza. Luminoso esempio di sprezzo del pericolo e di operante solidarietà umana.

Medaglie di bronzo

De Nadai Sergio, il 22 settembre 1974 in Roma. — Con generosità e prontezza, si slanciava nelle acque di un fiume in soccorso di una donna gettatavisi con intenti suicidi, riuscendo a raggiungere la pericolante e a sorreggerla fino all'arrivo di un natante.

Mura Ferdinando, carabiniere e Rudellat Pietro, il 7 marzo 1975 in Martis (Sassari). — Penetrato coraggiosamente in una abitazione in fiamme, riusciva, con l'aiuto di altro animoso, ad agganciare con una zappa una bombola di gas avvolta dal fuoco e a trascinarla all'aperto, rendendola inoffensiva. Si prodigava, quindi, nell'opera di spegnimento dell'incendio.

Scucchiari Franco, il 17 aprile 1975 in Este località Ponte delle Grazie (Padova). — Con generoso slancio, si tuffava nelle gelide e vorticose acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo a riva un bambino che, cadutovi accidentalmente, era in procinto di annegare.

Fasoli Fernando, il 18 aprile 1975 in Roma. — Richiamato da grida di aiuto, si tuffava, vestito, nelle acque di un fiume in soccorso di una donna in procinto di annegare; raggiunta la malcapitata, riusciva ad afferrarla e a sostenerla a galla fino a che, trascinati entrambi dalla corrente fino ad un ponte, venivano tratti in salvo.

Scala Alessio, il 25 aprile 1975 in Sirmione (Brescia). — Con coraggio e decisione, si lanciava, completamente vestito, nelle gelide acque di un lago per soccorrere quattro naufraghi, riuscendo a trarre in salvo due donne ed una bambina e ad assicurare ad una cima il corpo senza vita di un uomo.

Chiarato Gino, il 28 giugno 1975 in Milano. — Notati quattro malviventi che tentavano di rubare un'autovettura, si precipitava, armato, in strada. Benché aggredito e malmenato dai criminali, esplodeva a scopo intimidatorio alcuni colpi di pistola, riuscendo a mettere in fuga i delinquenti, tre dei quali venivano arrestati dalle forze dell'ordine, nel frattempo sopraggiunte.

Scaiella Albino, brigadiere dei carabinieri, De Fazio Angelo, appuntato dei carabinieri e Aloisi Fernando, carabiniere, il 15 luglio 1975 in Stigliano (Matera). — Accorreva, con altri commilitoni, in un albergo-ristorante in fiamme e, assicuratosi che nei locali non vi fosse alcun cliente prigioniero del fuoco, si adoprava, con prontezza e coraggio, nel trasportare all'esterno due contenitori di gas surriscaldati, rendendoli inoffensivi; si prodigava, quindi, nell'opera di spegnimento dell'incendio.

Beccu Francesco, guardia di pubblica sicurezza, il 17 luglio 1975 in Cagliari. — Componente dell'equipaggio di un'auto della polizia, si slanciava prontamente in mare per soccorrere una pregiudicata che, durante l'identificazione da parte dei militari, si era gettata in acqua con intenti suicidi, riuscendo, con la collaborazione di un commilitone, a trarla in salvo a riva.

(5877)

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale « Lora di Recoaro »

Con provvedimento 26 luglio 1983, n. 3764, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.p.a. Terme di Recoaro, in Recoaro Terme (Vicenza), via Roma, 86, codice fiscale 00153270244, l'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale non gassata « Lora di Recoaro » in contenitori da 1,5 litri in mescola a base di PVC e all'aggiornamento delle analisi nelle etichette delle acque minerali naturali « Lora di Recoaro » e « Lizzarda ». R.D. 1924/1919 e L.R. 12/72.

(5989)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Con decreto prefettizio 15 ottobre 1983, n. 1/13/2/1401, il cognome originario del sig. Riccardo Paoletich, nato a Grisignana d'Istria il 18 ottobre 1930, residente a Trieste in piazza Garibaldi n. 10, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 30 luglio 1983, nella forma italiana di « Paoletti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della moglie del predetto, sig.ra Graziella Castagna, nata a Grisignana d'Istria il 12 ottobre 1934.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 19 ottobre 1983, n. 1/13/2-1973, il cognome originario del sig. Giuseppe Saganic, nato a Cherso l'8 luglio 1946, abitante a Trieste in via Navali n. 29, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 4 novembre 1982, nella forma italiana di « Sagani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione di famiglia, e precisamente:

Graziella Saganic nata Dusic, nata a Pirano il 5 marzo 1947, moglie;

Dino Saganic, nato a Capodistria il 25 novembre 1970, figlio;

Elisabetta Terčon-Saganic, nata a Capodistria l'11 novembre 1967, affiliata.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(5963)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 18 ottobre 1983, n. **32230**.

Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 30, settimo comma - Rilevazione dei residui attivi e passivi delle unità sanitarie locali.

Alle unità sanitarie locali - Loro sedi

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità - Gabinetto - Ufficio centrale della programmazione sanitaria

Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati alla sanità - Assessorati al bilancio

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Com è noto il settimo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dispone che, in occasione della presentazione al Parlamento della relazione sulla situazione di cassa del settore pubblico al 30 giugno di ciascun anno, il Ministro del Tesoro comunichi informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dello esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza è sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento in base alla classificazione economica e funzionale.

Per poter adempiere a tale disposto legislativo il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato è stato predisposto per poter ricevere dette informazioni, anche se al momento limitate ad alcuni tipi di enti rientranti nel settore pubblico allargato, tra cui le unità sanitarie locali.

Al fine di poter acquisire i dati relativi alla consistenza dei residui degli esercizi 1981 e retro in essere al 31 dicembre 1982 ed ai residui formatisi nel corso dell'esercizio 1982 ed in considerazione che il sistema informativo risulterà attivato per tale rilevazione a partire dal 1° novembre p.v., le unità sanitarie locali sono pregate di trasmettere i dati di cui all'unito prospetto entro e non oltre il mese di dicembre del corrente anno. Viceversa le informazioni sulla gestione dei residui dell'anno 1983 e degli anni successivi dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine del 30 giugno indicato dall'ottavo comma dell'articolo 30 della citata legge n. 468/1978.

I dati in questione, che per il momento vengono rilevati dal consuntivo 1982 con riferimento alla sola classificazione economica, vanno desunti tenendo presente la codificazione dei capitoli disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 — illustrata nella circolare dello scrivente numero 175377 del 1° dicembre 1980 — ed esposti in modo coerente con la rilevazione dei dati contabili di cui alla circolare dello scrivente n. 31065 del 30 aprile 1983.

I dati devono essere rilevati utilizzando apposito modello conforme a quello allegato alla presente circolare e secondo le modalità di seguito illustrate.

Il modello allegato si compone di quattro fogli sui quali vengono posti a fronte gli elementi relativi ai residui attivi e passivi e dovrà essere compilato tenendo presente che:

a) il riferimento meccanografico è costituito da un codice a sette cifre preceduto dalle lettere « E » o « S » a seconda che trattasi, rispettivamente, di dati relativi ai residui attivi o passivi;

b) le prime tre cifre indicano i numeri di codice relativi, rispettivamente, al titolo, alla categoria e alla voce economica, che devono contrassegnare ogni posta di bilancio ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 595/1980; le ultime quattro cifre — ora contrassegnate con lo zero — non vengono per il momento attivate;

c) il prospetto va compilato verticalmente iniziando dai residui attivi (prima voce in alto a sinistra) e riportando nella colonna « importo » la somma di tutti i capitoli che, presentando accertamenti di residui, sono contrassegnati con il numero di codice relativo alla voce interessata o il totale della categoria o del titolo se trattasi di dati aggregati.

E' inoltre necessario indicare nella testata del prospetto:

1) la denominazione dell'unità sanitaria locale;

2) il codice dell'ente facendo riferimento a quello già assegnato per la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa;

3) l'esercizio di riferimento della rilevazione. In questa prima fase tale campo deve essere contrassegnato con l'esercizio « 82 » e i dati devono essere relativi:

per la colonna « residui pregressi » alla consistenza risultante al 31 dicembre 1981 come riaccertata al 31 dicembre 1982;

per la colonna « residui di nuova formazione » ai residui formatisi nel corso della gestione dell'esercizio 1982.

Gli importi devono essere espressi in milioni di lire, arrotondando gli addendi e calcolando successivamente il totale; è evidente che se viene indicato un totale deve essere stato comunque indicato un addendo e viceversa.

Il prospetto va inviato alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio entro i termini di cui si è già fatto cenno.

* * *

Fermo restando la possibilità, per ogni eventuale chiarimento, di prendere contatto con le competenti ragionerie provinciali dello Stato, si confida nella collaborazione degli enti in indirizzo al fine di una migliore e più appropriata applicazione della presente circolare.

Il Ministro: GORIA

PROSPETTO PER LA RILEVAZIONE DEI RESIDUI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI (in milioni di lire)

DENOMINAZIONE:

CODICE ESERCIZIO Foglio 1 di 4 U.S.L.

DESCRIZIONE	Rif. mecc.	Pregressi	Nuova formazione
ATTIVI			
Trasf. corr. della regione di appartenenza per quota f.s.n. a dest. indistinta	E1110000		
Trasf. corr. della regione di appartenenza per quota f.s.n. a dest. vincolata	E1120000		
Trasf. corr. della regione di appartenenza per funz. sub-delegate statali	E1130000		
Trasf. corr. della regione di appartenenza per funz. delegate regionali	E1140000		
Altri trasf. della regione di appartenenza	E1150000		
Tot. Cat. 1ª - Entrate derivanti da trasf. corr. della reg. di appartenenza	E1100000		
Trasf. corr. da comuni per ripianamento eventuali disavanzi	E1210000		
Altri trasf. corr. dei comuni .	E1220000		
Tot. Cat. 2ª - Entrate derivanti da trasf. corr. dei comuni	E1200000		
Trasf. corr. da provincia . . .	E1310000		
Trasf. corr. di altri enti del S.P.A.	E1320000		
Tot. Cat. 3ª - Entrate derivanti da trasf. corr. di altri enti S.P.A.	E1300000		
Tot. Tit. 1° - Entrate derivanti da trasf. corr. da Stato, Regioni, Comuni e da altri enti S.P.A.	E1000000		
Proventi per servizi resi ad enti previdenziali	E2110000		
Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale	E2120000		
Proventi per servizi resi ad altre istituzioni del S.P.A.	E2130000		
Proventi per servizi resi ad imprese ed altre istituzioni di natura priv.	E2140000		
Proventi per servizi resi a privati paganti	E2150000		
Tot. Cat. 1ª - Proventi servizi resi	E2100000		
Entrate per int. attivi	E2210000		
Altre entrate	E2220000		

DESCRIZIONE	Rif. mecc.	Pregressi	Nuova formazione
PASSIVI			
Tot. Cat. 1ª - Spese per gli organi istituzionali	S1100000		
Stip. ed altri ass. fissi al lordo delle ritenute prev. ed erariali a carico dei dip., al pers. del ruolo sanitario	S1210000		
Comp. acc. al lordo delle ritenute prev. ed erariali a carico dei dipendenti al personale del ruolo sanitario	S1220000		
Stip. ed altri ass. fissi al lordo delle ritenute prev. ed erariali a carico dei dip., al pers. del ruolo professionale	S1230000		
Comp. acc. al lordo delle ritenute prev. ed erariali a carico dei dip., al pers. del ruolo professionale	S1240000		
Stip. ed altri ass. fissi al lordo delle ritenute prev. ed erariali a carico dei dip., al pers. del ruolo tecnico	S1250000		
Comp. acc. al lordo delle ritenute prev. ed erariali a carico dei dip., al pers. del ruolo tecnico	S1260000		
Stip. ed altri ass. fissi, al lordo delle ritenute prev. ed erariali a carico dei dip., al pers. del ruolo amministrativo	S1270000		
Comp. acc. al lordo delle ritenute prev. ed erariali a carico dei dip., al pers. del ruolo amministrativo	S1280000		
Oneri sociali a carico delle U.S.L.	S1290000		
Tot. Cat. 2ª - Spese per personale dipendente	S1200000		
Acquisti di beni e servizi dal S.P. Statale	S1310000		
Acquisti di beni e servizi da altri enti S.P.A.	S1320000		
Acquisti di beni e servizi dal settore privato	S1330000		
Tot. Cat. 3ª - Spese per acquisto di beni e servizi	S1300000		
Trasferimenti al fondo sanitario nazionale	S1410000		
Contributi ad associazioni di volontariato	S1420000		
Altri trasferimenti alle famiglie	S1430000		
Tot. Cat. 4ª - Spese per trasferimenti correnti	S1400000		
Interessi pass. per anticipazioni di tesoreria	S1510000		
Interessi passivi ad enti del settore statale	S1520000		

DESCRIZIONE	Rif. mecc.	Pregressi	Nuova formazione
ATTIVI			
Tot. Cat. 2ª - Altre entrate . . .	E2200000		
Concorso da parte del pers. nelle spese per vitto ecc.	E2310000		
Azioni di rivalsa	E2320000		
Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	E2330000		
Tot. Cat. 3ª - Concorsi, rimborsi e recuperi	E2300000		
Tot. Cat. 4ª - Poste corrett. e comp. delle spese	E2400000		
Tot. Tit. 2° - Entrate varie . .	E2000000		
Tot. Cat. 1ª - Quota del f.s.n. destinata all'acq. o costruzione di immobili	E3100000		
Tot. Cat. 2ª - Quota del f.s.n. destinata all'acq. di imp. ed attr. tecnico-scientifiche sanitarie	E3200000		
Tot. Cat. 3ª - Quota del f.s.n. destinata all'acq. di altri beni mobili	E3300000		
Tot. Cat. 4ª - Quota del f.s.n. destinata all'adattamento, trasf., ristr. ed altri interventi di manut. str. degli immobili	E3400000		
Tot. Cat. 5ª - Quota del f.s.n. destinata ad opere di manut. str. di impianti attr. ed altri beni mobili	E3500000		
Tot. Tit. 3° - Entrate derivanti da trasf. in conto capitale	E3000000		
Tot. Cat. 1ª - *Anticipazioni del tesoriere*	E4100000		
Tot. Cat. 2ª - Altre eventuali accensioni di prestiti	E4200000		
Tot. Tit. 4° - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	E4000000		
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	E5170000		
Ritenute erariali	E5110000		
Ritenute per versamento premi di riscatto ecc.	E5120000		
Altre ritenute al personale per conto terzi	E5130000		
Depositi cauzionali	E5140000		
Anticipazioni di fondi per il servizio economato	E5150000		
Altri capitoli, compresi quelli per corresponsione al pers. di antic. contr.	E5160000		
Tot. Cat. 1ª - Partite di giro . .	E5100000		
Tot. Tit. 5° - Partite di giro . .	E5000000		
Tot. generale entrate	E0000000		

DESCRIZIONE	Rif. mecc.	Pregressi	Nuova formazione
PASSIVI			
Interessi diversi ad enti del S.P.A.	S1530000		
Altri interessi passivi	S1540000		
Tot. Cat. 5ª - Spese per interessi passivi	S1500000		
Tot. Cat. 6ª - Poste corr. e comp. delle entrate	S1600000		
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	S1720000		
Altre somme non attrib. . . .	S1730000		
Tot. Cat. 7ª - Somme non attribuibili	S1700000		
Tot. Tit. 1° - Spese corr. . . .	S1000000		
Tot. Cat. 1ª - Quota del f.s.n. destinata all'acq. o alla costruzione di immobili	S2200000		
Tot. Cat. 2ª - Quota del f.s.n. destinata all'acq. di imp. e attr. tecnico-scientifiche sanitarie	S2210000		
Tot. Cat. 3ª - Quota del f.s.n. destinata all'acq. di altri beni mobili	S2220000		
Tot. Cat. 4ª - Quota del f.s.n. destinata all'adattamento, trasf., ristr. ed altri interventi di manut. straordinaria di immobili	S2230000		
Tot. Cat. 5ª - Quota del f.s.n. destinata ad opere di manut. straordinaria di imp., attr. ed altri beni mobili	S2240000		
Tot. Tit. 2° - Spese in conto capitale	S2000000		
Tot. Cat. 1ª - Rimborso di anticipazioni di tesoreria	S3100000		
Tot. Cat. 2ª - Rimborso di altri eventuali prestiti	S3200000		
Tot. Tit. 3° - Rimborso di prestiti	S3000000		
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	S4170000		
Ritenute erariali	S4110000		
Ritenute per versamento pr. di risc. ad enti prev.	S4120000		
Altre ritenute al pers. per conto terzi	S4130000		
Depositi cauzionali	S4140000		
Anticipazioni di fondi per servizio di economato	S4150000		
Altri capitoli fra cui quelli per il recupero di anticipi contrattuali	S4160000		
Tot. Cat. 1ª - Versamento ritenute, dep. cauzionali ant. fondi servizio ecc.	S4100000		
Tot. Tit. 4° - Partite di giro . .	S4000000		
Tot. generale delle spese	S0000000		

(6010)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'ammissione di allievi uditori al quinto corso di preparazione per il reclutamento di ottantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale dei ruoli amministrativi di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980) il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato il numero degli allievi uditori che possono essere ammessi alla frequenza del quinto corso di reclutamento secondo la seguente tabella:

sei nella sede di Roma;

tre nella sede di Reggio Calabria.

Come da precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° ottobre 1983, presso tutte le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione è affissa la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato le prove di concorso per l'ammissione al suddetto corso di reclutamento.

Pertanto, coloro che in tale graduatoria risultano oltre i primi centoquattro vincitori e sono interessati alla frequenza del corso stesso in qualità di uditori, possono inoltrare domanda entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Si rammenta che, per quanto previsto dallo stesso art. 9 sopracitato, gli allievi uditori:

a) saranno ammessi tenendo conto della posizione occupata nella suddetta graduatoria e fino alla copertura di tutti i posti disponibili;

b) potranno subentrare, sempre seguendo l'ordine di graduatoria, tra i vincitori borsisti — per vacanze che si creino durante il corso — fino alla concorrenza dei previsti 104 posti e purché siano in possesso — a pena di decadenza — dei prescritti requisiti giuridici da documentare ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982).

(6053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (VII qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di sociologia giuridica posti 1

Titolo: diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà di scienze politiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto sociologico giuridico - Facoltà di scienze politiche - via Sanfelice, n. 47, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 dicembre 1983, ore 8,30;

seconda prova scritta: 13 dicembre 1983, ore 8,30;

prova pratica con relazione scritta: 14 dicembre 1983, ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6054)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il centro e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

centro di microscopia elettronica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(5993)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

istituto di botanica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(5994)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della seconda cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di anatomia umana normale, facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del settantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli uffici tecnici del rettorato per tre posti dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica per geometri o di perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso gli uffici tecnici del rettorato dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, Città universitaria, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(5992)

Concorsi a posti di aiuto bibliotecario e di tecnico coadiutore presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche presso l'Università di Messina.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica psichiatrica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5995)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, corso delle Province n. 47 - Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 dicembre 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1983, ore 8,30.

(5999)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 32, già fissate per i giorni 14 e 15 novembre 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 dell'11 ottobre 1983, pag. 8122, sono state rinviate come segue:

prima prova: 9 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 10 gennaio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio», facoltà di lettere e filosofia, via Nicolini, Chieti.

(6055)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elevazione, da cinque a undici, del numero dei posti del concorso a dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1982, registro n. 2, foglio n. 102, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a cinque posti di dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Considerato che i dottori Matteini Luigi ed Alleva Vincenzo, già dirigenti superiori per i servizi delle camere di commercio, sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza, rispettivamente, 1° febbraio 1983 e 1° luglio 1983;

Considerato che i dottori Bosi Alessandro, Damiani Adriano e Bernardo Mario, già dirigenti superiori per i servizi delle camere di commercio hanno rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza, rispettivamente, 16 aprile 1983, 2 giugno 1983 e 2 luglio 1983;

Considerato che il dott. Prayer Galetti Aldo, già dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, è deceduto il 15 maggio 1983;

Considerata la necessità e l'urgenza di utilizzare i suddetti sei posti resisi vacanti;

Considerato, altresì, dato l'elevato numero delle domande di partecipazione al concorso bandito con il citato decreto ministeriale 5 gennaio 1982, che non appare opportuno riaprire i termini per l'ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il numero dei posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, messi a concorso con il decreto ministeriale 5 gennaio 1982, è elevato di sei unità per undici posti complessivi.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 5 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1983
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 208

(6026)

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a otto posti di ingegnere del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso, per esami, a otto posti di ingegnere, di cui due riservati ai laureati in ingegneria elettronica, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, bandito con il decreto ministeriale 28 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1983, già fissate dall'art. 6 del bando relativo per i giorni 15, 16 e 17 giugno 1983, sono rinviate ai giorni 23, 24 e 25 gennaio 1984 alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, a causa dell'indisponibilità del citato palazzo degli esami per il periodo dal 12 giugno al 16 luglio 1983 per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

(6025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vicenza;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 modificato parzialmente con successivo decreto del 25 maggio 1983 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vicenza, nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio	punti	108,500	su 132
2) Avolio Raffaele	»	105,000	»
3) Circosta Lorenzo	»	103,267	»
4) Dall'Aglio Nico	»	100,250	»
5) Porcile Luciano	»	100,000	»
6) Pompeo Luigi	»	96,950	»
7) Di Giglio Vito	»	94,603	»
8) Guido Pasquale	»	94,017	»
9) D'Angelo Domenico	»	93,104	»
10) Patriarca Emilio	»	91,933	»
11) Summo Vito	»	90,923	»
12) Giacomelli Alvaro	»	90,430	»
13) Recchia Ezio	»	89,177	»
14) Buccheri Ugo	»	88,550	»
15) Uccelletti Aldo	»	88,548	»
16) Albanese Giuseppe	»	88,000	»
17) Torella Michele	»	87,773	»
18) Incandela Francesco	»	87,434	»
19) Gambassi Enrico	»	86,893	»
20) Deyana Luca	»	86,733	»
21) Donzellini Ivo	»	86,716	»
22) Gigliotti Giovanni	»	86,472	»
23) Ciccone Saverio	»	85,563	»
24) Nardelli Antonio	»	85,459	»
25) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	85,104	»
26) Pesente Elio	»	84,976	»
27) Rinaldi Gian Luigi	»	84,021	»
28) Minozzo Mario	»	83,633	»
29) Nasuti Antonio	»	82,966	»
30) Di Caprio Salvatore	»	82,366	»
31) Ciraulo Giorgio	»	82,275	»
32) Carlomagno Michele	»	81,732	»
33) Aprile Pietro Maria	»	81,527	»
34) Galatro Vittorio	»	81,268	»
35) Castellaneta Nicola	»	81,234	»
36) Gobbi Ampelio	»	81,013	»
37) Domina Mariano	»	80,986	»
38) Nitti Gabriele	»	80,950	»
39) Bruni Ugo	»	80,859	»
40) Frigo Antonio	»	80,832	»
41) Scorza Saverio	»	80,446	»
42) Bossi Giuseppe	»	80,032	»
43) Caleffi Esterino	»	79,721	»
44) Frisi Doro	»	79,566	»

45) Brun Flavio	punti	79,146	su 132
46) Coniglione Sebastiano	»	78,545	»
47) Lentini Graziano	»	78,000	»
48) Campagnari Gustavo	»	77,897	»
49) Bianco Antonio	»	77,722	»
50) Zaffanella Aldo	»	77,538	»
51) Scherillo Antonio	»	77,527	»
52) Caccavale Antonio	»	77,269	»
53) Priolo Vincenzo	»	76,700	»
54) Magoni Beniamino	»	76,349	»
55) Licata Giovanni A.	»	76,266	»
56) Luchetti Loreto	»	76,033	»
57) Barbieri Leonida	»	75,632	»
58) Marinelli Gaspero	»	75,250	»
59) Giordano Giovanni	»	74,965	»
60) La Candia Michele	»	74,800	»
61) Busillo Giovanni	»	74,247	»
62) Giuliano Corrado	»	74,168	»
63) Fabbro Raffaello	»	74,050	»
64) Marzola Uber	»	74,000	»
65) Manzo Raffaele	»	73,624	»
66) Mastrogiovanni Carmelo	»	72,856	»
67) Brocato Salvatore	»	72,456	»
68) Morabito Antonino	»	72,359	»
69) Trinco Franco	»	72,322	»
70) Di Leo Accursio	»	71,978	»
71) Contini Graziano	»	71,457	»
72) Re Giovanni	»	71,396	»
73) Sulas Gianni	»	70,886	»
74) Pipia Giuseppe	»	70,411	»
75) Zaffuto Paolo	»	70,353	»
76) Costardi Felice	»	70,349	»
77) Scalzo Guido	»	70,250	»
78) Rossini Michele	»	70,173	»
79) Chittaro Mario	»	70,165	»
80) Caruso Michele	»	69,866	»
81) Ugolotti Enrico	»	69,751	»
82) Orefice Antonino	»	68,945	»
83) Scarelli Marcello	»	66,981	»
84) Strianese Eugenio	»	66,240	»
85) Pedroli Alberto	»	66,000	»
86) Patti Mario	»	65,641	»
87) Monea Luigi	»	64,960	»
88) Salvadore Adelino	»	64,348	»
89) Arcadio Francesco	»	63,166	»
90) Bernardo Mario	»	60,832	»
91) Longo Libero Benito	»	60,600	»
92) Nacchi Vincenzo	»	53,132	»
93) Cruciani Nicola	»	51,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1983

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6001)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN SERIATE

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Seriate (Bergamo).

(428/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 20, IN CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

(427/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN FELTRE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica presso il presidio ospedaliero stabilimento di Feltre.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica presso il presidio ospedaliero stabilimento di Feltre.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria o all'ufficio personale dell'U.S.L. in Feltre (Belluno).

(429/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 302 del 3 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore tecnico, IV livello, per la sezione di Novara.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi; 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.